



CITTA' DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

N. 56
del 16/05/2023

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di maggio alle ore 20:34 nella solita sala, con le formalità volute dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Ai fini dell'adozione della seguente deliberazione, all'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
BORELLA Laura	Sindaco	X	-
PEREGO Roberto	Consigliere	X	-
CARRARETTO Andrea	Consigliere	X	-
VISCARDI Cesare Paolo	Consigliere	X	-
FOSSATI Marco	Consigliere	X	-
MANIERO Sandro	Consigliere	X	-
PELLITTERI Giuseppina	Consigliere	X	-
SCOTTI Davide	Consigliere	X	-
LANDO Matteo	Consigliere	X	-
SIELI Gaia	Consigliere	X	-
PANINFORNI Massimiliano	Consigliere	X	-
SCAFFIDI Felicia Grazia	Consigliere	X	-
FOLIGNO Omar	Consigliere	-	X
AROSIO Stefano Aldo Felice	Consigliere	X	-
RIVOLTA Arianna	Consigliere	X	-
FOSSATI Daniele	Consigliere	-	X
ERBA Antonio	Consigliere	X	-
TALARICO Elio	Consigliere	X	-
GELOSA Mattia	Consigliere	X	-
BERTOLINI Alberto	Consigliere	X	-
RIVOLTA Paolo Francesco	Consigliere	-	X
MONGUZZI Concettina	Consigliere	X	-
NAVA Marino	Consigliere	X	-
DE VINCENTIS Luca	Consigliere	X	-
MERONI Fabio	Consigliere	-	X

Consiglieri presenti N. 21, assenti N. 4

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
LO FARO Ignazio	Assessore	-	X
MINOTTI Carolina	Assessore	X	-
CAMARDA Giovanni	Assessore	X	-
BONAFE' Oscar	Assessore	X	-
ARRIGONI Serena	Assessore	X	-
ROSSATI Massimo	Assessore	X	-

Partecipa: Il Segretario Generale Francesco Bergamelli

Presiede: Il Sig. Roberto Perego, Presidente del Consiglio

il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 16/05/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione di Sintesi

Finalità: Approvare le aliquote e la detrazione IMU da applicare nell'anno di imposta 2023.

Importo della spesa: //

Si dà atto che rispetto all'elenco iniziale:

Alle ore 20:48 entra in aula l'Assessore Ignazio Lo Faro.

Alle ore 00:58 si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Fabio Meroni; sono pertanto presenti 20 consiglieri.

Alle ore 01:22 si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Alberto Bertolini; sono pertanto presenti 19 consiglieri.

La discussione dell'argomento in oggetto ha avuto luogo congiuntamente a quella relativa agli altri argomenti trattati nella stessa seduta. Per l'andamento del dibattito consiliare e la successione degli interventi, si rimanda pertanto al verbale della precedente deliberazione n. 53 del 16.05.2023.

Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione relativa a: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023".

Le relative trascrizioni verranno allegate alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che i commi 742 e 743 del predetto articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabiliscono che soggetto attivo dell'Imposta municipale propria è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso, mentre soggetto passivo è il soggetto possessore di immobili, intendendosi per tale il titolare del diritto di proprietà, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. È altresì soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in

capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: *"...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."*;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli Enti Locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, stabilisce che: *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Richiamato il Decreto Ministeriale del 19.04.2023 pubblicato in GU n. 97 del 26.04.2023 con cui viene ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2023.

Preso atto che all'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed in particolare le deliberazioni con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Preso atto che il comma 780 del predetto articolo 1 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e dell'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; dell'articolo 13, commi da 1 a 12ter e 13bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; del comma 639 nonché dei commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la

disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI). Vengono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla predetta Legge n. 160/2019;

Richiamata la definizione di Legge, ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), di abitazione principale e relative pertinenze, come contenuta nell'articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della Legge n. 160/2019, e visti, in particolare, il comma 740, e la lettera c) del predetto comma 741, secondo cui l'Imposta municipale propria non si applica a:

- ☐ possesso dell'abitazione principale, ovvero l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ☐ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ☐ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ☐ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- ☐ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ☐ un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Dato atto che, in ossequio della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12 settembre 2022, per abitazione principale deve intendersi l'immobile in cui il soggetto passivo abbia residenza anagrafica e dimora

abituale, essendo irrilevante il luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 751 dell'articolo 1 della predetta Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato inoltre che il predetto comma 741, lettera c), numero 6), dell'articolo 1 della menzionata Legge n. 160/2019, stabilisce che, su decisione del singolo Comune, possa essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i casi di disapplicazione dell'Imposta municipale propria, come previsti dalle norme vigenti;

Richiamati quindi:

- il comma 747, lettera c), dell'articolo 1 della predetta Legge n. 160/2019, secondo cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento: *"...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori..."*;

- il comma 760 del predetto articolo 1, in base a cui: *"Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento."*;

Preso atto che il comma 744 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, a cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Richiamati i commi da 748 a 754 del predetto articolo 1 della Legge n. 160/2019, che stabiliscono le aliquote di seguito elencate, da applicarsi alle diverse fattispecie imponibili dell'Imposta municipale propria:

- ☐ l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- ☐ l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- ☐ fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imposta municipale propria;
- ☐ l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ☐ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- ☐ per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Ritenuto inoltre di stabilire la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 749, della Legge n. 160/2019: euro 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato quanto stabilito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art.

1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.”;

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 19
Consiglieri votanti	n. 19
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 5 (De Vincentis L., Monguzzi C., Talarico E., Gelosa M., Nava M.)
Astenuti	n. 0

D E L I B E R A

- 1) di determinare, approvandole espressamente, le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) da applicarsi nell'anno di imposta 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in osservanza delle disposizioni di legge citate in premessa, nelle misure di seguito indicate:
 - a) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - con riferimento alle abitazioni principali, l'aliquota si applica esclusivamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: **0,50 per cento** (zero virgola cinquanta per cento);
 - b) ALIQUOTA alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **0,50 per cento** (zero virgola cinquanta per cento);
 - c) ALIQUOTA immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a parenti in linea retta fino al primo grado ed affini fino al primo grado, a condizione che il parente o affine ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2023: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento), stabilendo che restano valide le dichiarazioni per uso gratuito presentate a partire dal 2013, per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2023, che la dichiarazione avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l'aliquota agevolata o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir

meno delle condizioni e che, in caso di omessa presentazione della predetta dichiarazione entro il termine sopra indicato, il contribuente non ha diritto all'applicazione della presente aliquota;

- d) ALIQUOTA unità immobiliari ad uso abitativo - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);
- e) ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D: **1,06 per cento** (uno virgola zero sei per cento);
- f) ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione ad imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (nella seconda ipotesi soltanto a partire dalla data di locazione), con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e di quelli, sempre di categoria D, che rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2023, restando valide le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2023: **0,96 per cento** (zero virgola novantasei per cento);
- g) ALIQUOTA immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);
- h) ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3: **0,90 per cento** (zero virgola novanta per cento);
- i) ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione ad imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (nella seconda ipotesi soltanto a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio di competenza entro il 31/12/2023, restando valide le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2023: **0,86 per cento** (zero virgola ottantasei per cento);
- j) ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o non indicati nelle lettere precedenti: **1,06 per cento** (uno virgola zero sei per cento);
- k) ALIQUOTA fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133:
0,00 per cento (zero virgola zero zero per cento), quindi
azzeramento dell'aliquota.

- 2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'articolo 1, comma 749, della Legge n. 160/2019: euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 3) di dare atto che l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e relative pertinenze, così come la detrazione, si applicano esclusivamente ai fabbricati con tale destinazione o agli stessi assimilati per Legge o Regolamento, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 4) di riservarsi la facoltà di procedere ad una successiva approvazione delle aliquote stabilite nel presente atto deliberativo qualora, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vengano approvate le singole fattispecie relative alle aliquote da inserire in apposito prospetto di cui ai commi 756, 757 e 762 della predetta Legge n. 160/2019.
- 5) di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98, secondo i criteri dettati dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.
- 6) di disporre, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lissone.

Al fine di consentire la successiva e conseguente approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025 e dei relativi documenti allegati, con apposita votazione che ha riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 19
Consiglieri votanti	n. 19
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 5 (De Vincentis L., Monguzzi C., Talarico E., Gelosa M., Nava M.)
Astenuti	n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale Francesco Bergamelli
Il Sig. Roberto Perego Presidente del Consiglio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa